

CONTABILITÀ E FISCO: LE NOVITÀ

NUMERO 32 DEL 28 AGOSTO 2020

LA SETTIMANA IN BREVE

- **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

Pagina 2

LA SCHEDA INFORMATIVA

- **SUPERBONUS 110% DOPO I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

L'Agenzia delle Entrate ha recentemente definito l'ambito applicativo della maxi detrazione d'imposta prevista per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021. Nella seguente scheda evidenziamo alcuni dei chiarimenti forniti dall'Agenzia ed esaminiamo tutti gli adempimenti necessari per fruire del superbonus.

Pagina 5

- **DEDUCIBILITÀ DEI CONTRIBUTI PER GLI ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI**

Nella seguente scheda ci occuperemo della deducibilità, dal reddito complessivo, dei contributi previdenziali ed assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici ed all'assistenza personale o familiare per la parte rimasta a carico del datore di lavoro.

Pagina 12

- **BONUS LOCAZIONE IMMOBILI A USO NON ABITATIVO E AFFITTO D'AZIENDA ESTESO ANCHE PER IL MESE DI GIUGNO**

Il decreto Rilancio ha previsto un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione di immobili ad uso non abitativo. Il recente decreto di Agosto ha esteso il bonus al mese di giugno per tutti e al mese di luglio per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale. Nella presente scheda vediamo le novità previste.

Pagina 15

AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE

- **CREDITI E DEBITI IN VALUTA ESTERA**

Nella consueta rubrica "Sapere per fare" riepiloghiamo la disciplina contabile e fiscale delle operazioni in valuta.

Pagina 22

PRASSI DELLA SETTIMANA

- **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Pagina 28

SCADENZARIO

- **SCADENZARIO DAL 28.08.2020 AL 11.09.2020**

Pagina 30

Gentili Clienti,

Ben ritrovati! Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

Voucher Innovation Manager: 50 milioni in piu' dal decreto "Agosto"

Il decreto "Agosto" (pubblicato in Gazzetta il 14 agosto 2020), destina ulteriori 50 milioni di euro per l'anno 2021 per il riconoscimento delle agevolazioni in forma di voucher previste per l'acquisizione di prestazioni consulenziali in innovazione. Tale incremento risulta necessario per garantire efficacia all'intervento, per il quale si prevede di adottare un nuovo bando nel 2021. L'intervento agevolativo è volto a favorire i processi di trasformazione tecnologica e digitale delle PMI e delle reti di impresa del territorio nazionale attraverso l'introduzione in azienda di figure manageriali in grado di implementare le tecnologie abilitanti previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0.

Covid e rientro ferie dall'estero: promemoria e modulo

A seguito del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da Coronavirus, il Governo ha prorogato lo stato di emergenza nazionale ed ha emanato un DPCM che aggiorna le Misure di contenimento del contagio. Anche il Ministero della Salute ha emanato due specifiche ordinanze con le norme di comportamento restrittive. Le prescrizioni sono da tenere presente per i datori di lavoro con dipendenti che rientrano da alcuni paesi esteri dopo le ferie. Il DPCM 7 agosto 2020, nell'Allegato 20, individua 6 elenchi di Paesi, per i quali sono previste differenti limitazioni. Al rientro in Italia da questi Paesi, è necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, compilare un'autodichiarazione nella quale si deve indicare la motivazione che consente il rientro (possesto di cittadinanza UE/Schengen o condizione di familiare di cittadino UE e residenza in Italia) e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell'aerostazione). Si segnala che sono comunque previste alcune eccezioni.

Decreto Agosto: sospensione cartelle di pagamento differita al 15 ottobre 2020

Il Decreto "Agosto" proroga al 15 ottobre 2020 il termine precedentemente fissato al 31 agosto 2020 dal "Decreto Rilancio", di sospensione dei versamenti di somme derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi, accertamenti esecutivi doganali, ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e accertamenti esecutivi degli enti locali, con la conseguenza che i versamenti sospesi dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 30.11.2020.

La sospensione riguarda anche la notifica di nuove cartelle, delle procedure e degli altri atti di riscossione. Con la recente modifica, sono sospesi i termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione scadenti dall'8 marzo al 15 ottobre 2020 (in luogo del 31 agosto).

Si consente inoltre di versare le rate di alcuni istituti agevolativi, tra cui la "rottamazione-ter" e il "saldo e stralcio", in scadenza nell'anno 2020, se non versate alle relative scadenze, entro il 10 dicembre 2020 e si amplia la possibilità di chiedere dilazioni.

Scatta anche lo stop ai pignoramenti di stipendi e pensioni già avviati e arrivano regole più soft per le rateizzazioni e novità anche per i pagamenti della pubblica amministrazione.

Noleggio imbarcazioni da diporto: cosa accadrà dal 1 novembre 2020

In materia di nautica da diporto e di servizi di locazione, noleggio e simili (a breve termine e non) di imbarcazioni da diporto, l'Agenzia delle entrate ha fornito importanti chiarimenti nella Risoluzione n. 47 del 17 agosto 2020. In particolare, l'Agenzia ha evidenziato che:

- a partire dal 1° novembre 2020, il luogo della prestazione dei servizi di locazione, noleggio e simili di imbarcazioni da diporto, a breve termine e non a breve termine, si considera al di fuori dell'Unione europea qualora, attraverso adeguati mezzi di prova, sia dimostrata l'effettiva utilizzazione e l'effettiva fruizione del servizio al di fuori dell'Unione stessa;
- alle operazioni effettuate anteriormente alla data del 1° novembre 2020, possono continuare ad applicarsi le percentuali indicative del presumibile utilizzo delle imbarcazioni al di fuori delle acque territoriali dell'Unione europea.

Questi aspetti sono di particolare importanza al fine di prevenire casi di doppia imposizione, di non imposizione o di distorsione di concorrenza ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Nuovi bonus Renzi anche su CIG, Naspi, indennità maternità

Come gli stipendi, a partire dal mese di luglio anche molte prestazioni economiche a sostegno del reddito erogate dall'INPS, ad esempio Naspi, indennità di maternità, Cassa integrazione, saranno integrate con il nuovo bonus fiscale (l'ulteriore detrazione fiscale pari a 100 euro, introdotta dal DL 3-2020 in sostituzione del bonus Renzi sui redditi fino a 40 mila euro). L'istituto ha emanato lo scorso 21 agosto la circolare 96 in cui illustra le modalità di erogazione delle integrazioni che hanno sostituito il bonus Renzi, e per l'eventuale rinuncia, ad evitare lo sfioramento della soglia reddituale prevista, che annullerebbe i benefici anche su eventuali redditi da lavoro dipendente. L'Inps, in qualità di sostituto d'imposta, riconoscerà il trattamento integrativo o l'ulteriore detrazione in modo automatico, cioè senza alcuna preventiva richiesta da parte del dipendente, per i giorni in cui il reddito è stato prodotto.

Credito di imposta per ricerca e sviluppo: chi rilascia la certificazione necessaria

L'agenzia delle Entrate con Risposta a interpello n 265 del 14 agosto 2020 chiarisce che l'organo di revisione legale, pur nominato a ridosso della scadenza del periodo di imposta, ha l'obbligo di svolgere le attività di revisione in relazione a tale esercizio, e deve inoltre occuparsi della certificazione della documentazione contabile relativa al credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo per lo stesso esercizio in chiusura. In particolare, non vi è alcuna indicazione giuridica che indichi che la revisione legale affidata all'organo di controllo non riguardi l'esercizio 2019, durante il quale lo stesso organo è stato nominato e non risulta corretto pensare che il controllo riguardi l'esercizio successivo ossia il 2020.

Spese istruzione diverse dalle universitarie: dal 2022 invio obbligatorio

A partire dal periodo d'imposta 2022, anche le scuole statali, le scuole paritarie private e gli enti locali, saranno obbligati ad effettuare la comunicazione dei dati relativi alle spese scolastiche detraibili diverse da quelle universitarie, versate da persone fisiche, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell'Agenzia delle entrate.

Lo ha stabilito il Ministero dell'Economia e delle Finanze che ha fornito le istruzioni per la trasmissione delle informazioni definendo termini e modalità per l'invio. Il termine previsto per la trasmissione telematica della comunicazione è quello stabilito per la comunicazione degli altri oneri e spese, ovvero entro il 28 febbraio di ciascun anno. Con riferimento agli anni d'imposta 2020 e 2021, le comunicazioni possono essere effettuate in via facoltativa.

Esonero contributivo alternativo alla CIG

Il decreto "Agosto", prevede una nuova agevolazione per le imprese che stanno affrontando l'emergenza Coronavirus. Si tratta dell'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali nel caso non si richiedano ulteriori trattamenti di cassa integrazione.

Sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, i datori di lavoro privati:

- ◆ con esclusione del settore agricolo;
- ◆ che non chiedono il rinnovo dei trattamenti di cassa integrazione già fruiti a maggio, giugno e luglio 2020;
- ◆ per un periodo massimo di quattro mesi, entro il 31 dicembre 2020;
- ◆ nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruiti dai propri dipendenti (il periodo viene riparametrato e applicato su base mensile);
- ◆ sono esclusi i premi e contributi dovuti all'INAIL.

L'esonero comporta l'applicazione del divieto di licenziamento collettivo e per giustificato motivo oggettivo.

Concludiamo informando che, INPS ha reso disponibile le istruzioni per l'invio delle domande della cassa in deroga per gli sportivi professionisti sul proprio portale www.inps.it alla voce "Servizi per aziende e consulenti" e che la scadenza è fissata al 21 settembre per i periodi pregressi mentre a regime la scadenza è fissata entro un mese dalla fine del mese successivo al periodo utilizzato.

OGGETTO: SUPERBONUS 110% DOPO I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Continuiamo l'analisi sul cd. Superbonus iniziata nella nostra circolare del 24 Luglio scorso e a cui si rimanda per completezza. Recentemente l'Agenzia delle Entrate con la Circolare 8 agosto 2020, n. 24 ha definito l'ambito applicativo della maxi detrazione d'imposta prevista per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021. In questo contesto, oltre ad evidenziare alcuni dei chiarimenti forniti dall'Agenzia, esaminiamo tutti gli adempimenti necessari per fruire del superbonus in particolare vengono elencati i documenti necessari per effettuare lo "sconto in fattura" o la "cessione del credito".

SUPERBONUS 110% DOPO I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

AGEVOLAZIONE

L'agevolazione fiscale consiste in una detrazione dall'imposta lorda Irpef ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti o riducono il rischio sismico degli stessi.

In particolare, la detrazione spetta, a determinate condizioni, per le spese sostenute per interventi effettuati su parti comuni di edifici, su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno, site all'interno di edifici plurifamiliari, nonché sulle singole unità immobiliari.

La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in **5 quote annuali di pari importo**.

CHI PUÒ USUFRUIRNE

Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da:

- ◆ **i condomini**
- ◆ **le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni**
- ◆ **gli Istituti autonomi case popolari (IACP)**, comunque denominati, nonché gli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing". In particolare, la

detrazione spetta per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà o gestiti per conto dei Comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica. Per tali soggetti il Superbonus spetta anche per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022:

- ◆ **le cooperative di abitazione a proprietà indivisa.** La detrazione spetta per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci
- ◆ **le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le organizzazioni di volontariato** iscritte nei registri di cui alla legge n. 266/1991, e **le associazioni di promozione sociale** iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano
- ◆ **le associazioni e società sportive dilettantistiche** limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

La detrazione **spetta ai soggetti che possiedono o detengono l'immobile oggetto dell'intervento** in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio.

Si tratta, in particolare, del:

- ◆ proprietario;
- ◆ nudo proprietario;
- ◆ titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
- ◆ detentore dell'immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario nonché dei familiari del possessore o detentore dell'immobile.

I titolari di reddito d'impresa o professionale rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di **partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati dal condominio sulle parti comuni.**

L'Agenzia delle Entrate nella [circolare n. 24 dell'8.8.2020](#) ha fornito i seguenti chiarimenti:

AMBITO SOGGETTIVO (Chiarimenti Circolare 24/2020)	
Condomini	Tenuto conto della locuzione utilizzata dal legislatore riferita espressamente ai «condomini» e non alle «parti comuni» di edifici, ai fini dell'applicazione dell'agevolazione l'edificio oggetto degli interventi deve essere costituito in condominio secondo la disciplina civilistica prevista
Persone fisiche	I contribuenti persone fisiche possono beneficiare del Superbonus relativamente alle spese sostenute per interventi realizzati su massimo due unità immobiliari. Tale limitazione non si applica, invece, alle spese sostenute per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio.
	<p>Il Superbonus non spetta per interventi effettuati su unità immobiliari residenziali appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli).</p> <p>Gli interventi devono essere realizzati:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ su parti comuni di edifici residenziali in «condominio» (sia trainanti, sia trainati); ◆ su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati); ◆ su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno site all'interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati); ◆ su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all'interno di edifici in condominio (solo trainati). <p>L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ per edificio unifamiliare si intende un'unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare; ◆ una unità immobiliare può ritenersi «funzionalmente indipendente» qualora sia dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva.

<p>IMMOBILI OGGETTO DI AGEVOLAZIONE</p>	<p>In funzione di quanto appena detto, l'unità abitativa all'interno di un edificio plurifamiliare dotata di accesso autonomo fruisce del Superbonus autonomamente, indipendentemente dalla circostanza che la stessa faccia parte di un condominio o disponga di parti comuni con altre unità abitative (ad esempio il tetto).</p> <p> In caso di interventi realizzati sulle parti comuni, inoltre, la detrazione spetta anche ai possessori (o detentori) di sole pertinenze (come ad esempio box o cantine) che abbiano sostenuto le spese relative a tali interventi.</p>
<p>INTERVENTI AGEVOLATI</p>	<p>Godono della detrazione le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per le seguenti tipologie di interventi (cd. "trainanti"):</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo o dell'unità immobiliare sita all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno ◆ sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno ◆ interventi antisismici. <p>Il Superbonus spetta anche per le seguenti ulteriori tipologie di interventi (cd. "trainati"), a condizione che siano eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi trainanti precedentemente elencati:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ efficientamento energetico rientranti nell'ecobonus, nei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per ciascun intervento ◆ installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici ◆ installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati.

Esempio

Se l'installazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici è eseguita congiuntamente a un intervento di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale che danno diritto al Superbonus, la detrazione originaria prevista su un ammontare massimo di spesa di 3.000 euro e pari al 50%, è elevata al 110%.

Ai fini dell'accesso al Superbonus, gli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti devono:

- ◆ rispettare i requisiti previsti da apposito Decreto del 6 agosto;
- ◆ assicurare, nel loro complesso - anche congiuntamente agli interventi di efficientamento energetico, all'installazione di impianti solari fotovoltaici ed, eventualmente, dei sistemi di accumulo - **il miglioramento di almeno due classi energetiche** dell'edificio, compreso quello unifamiliare o delle unità immobiliari site all'interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e che dispongono di uno o più accessi autonomi dall'esterno, o, se non possibile in quanto l'edificio o l'unità familiare è già nella penultima (terzultima) classe, il conseguimento della classe energetica più alta.

REQUISITI DEGLI INTERVENTI



	<p>Esempio</p> <p>Qualora l'edificio si trova in classe energetica "A3" basterà salire alla classe successiva "A4" per veder riconosciuta la detrazione nella misura del 110 per cento.</p>
<p>DETRAZIONE SPETTANTE</p>	<p>La detrazione è riconosciuta nella misura del 110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e si applica alle spese sostenute, per interventi "trainanti" e "trainati", dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, indipendentemente dalla data di effettuazione degli interventi.</p> <p>L'importo massimo di detrazione spettante si riferisce</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ ai singoli interventi agevolabili e deve intendersi riferito all' edificio unifamiliare o alla unità immobiliare funzionalmente indipendente oggetto dell'intervento; ◆ andrà suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell'immobile che partecipano alla spesa in ragione dell'onere da ciascuno effettivamente sostenuto e documentato. <p>Nel caso in cui sul medesimo immobile siano effettuati più interventi agevolabili, il limite massimo di spesa detraibile sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati.</p> <p>Esempio</p> <p>Nel caso in cui due contribuenti comproprietari di un edificio unifamiliare sostengano spese per interventi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ isolamento termico delle superfici opache, per i quali il limite di spesa è di 50.000 € ◆ sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale, per il quale il limite di spesa è pari a € 30.000, <p>avranno diritto ad una detrazione pari al 110 per cento, calcolata su un importo di spesa complessivamente pari a 80.000, da ripartire in base alla spesa effettivamente sostenuta da ciascuno</p>

Esempio

Nel caso in cui il condominio realizzi un intervento di sostituzione dell'impianto termico (intervento trainante) e il condomino, al quale sono imputate spese per tale intervento pari, ad esempio, a 10.000 euro, effettui interventi trainati, sostituendo sulla propria unità immobiliare, gli infissi con una spesa pari a 20.000 euro, nonché installando le schermature solari, con una spesa pari a 5.000 euro, avrà diritto ad una detrazione pari a 38.500 euro (110 per cento di 35.000 euro).

Nel caso di interventi realizzati su parti comuni di edifici in condominio, per i quali il limite di spesa è calcolato in funzione del numero delle unità immobiliari di cui l'edificio è composto, **l'ammontare di spesa così determinato costituisce il limite massimo di spesa agevolabile riferito all'intero edificio e** non quello riferito alle singole unità che lo compongono. Ciascun condomino potrà calcolare la detrazione in funzione della spesa a lui imputata in base ai millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili, ai sensi degli artt. 1123 e seguenti del Codice civile ed effettivamente rimborsata al condominio anche in misura superiore all'ammontare commisurato alla singola unità immobiliare.

Esempio

Nel caso, in cui in un edificio in condominio composto da 5 unità immobiliari siano realizzati interventi di isolamento termico delle superfici opache, per il quale il limite di spesa è pari a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari (200.000 euro) ciascun condomino potrà calcolare la detrazione anche su un importo di spesa a lui imputata superiore a 40.000 euro.

CESSIONE DEL CREDITO O SCONTO IN FATTURA

I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi sopraelencati possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

	<ul style="list-style-type: none">◆ per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati. Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d'imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari◆ per la cessione di un credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni. <p>L'opzione può essere effettuata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori che, con riferimento agli interventi ammessi al Superbonus, non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo. Il primo stato di avanzamento, inoltre, deve riferirsi ad almeno il 30% e il secondo ad almeno il 60% dell'intervento medesimo.</p> <p>I crediti d'imposta, che non sono oggetto di ulteriore cessione, sono utilizzati in compensazione attraverso il modello F24. Il credito d'imposta è fruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione.</p> <p>Ai fini dell'opzione per la cessione o lo sconto è necessario richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta.</p> <p>Il visto di conformità è rilasciato dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei CAF.</p>
ASSEVERAZIONI	<p>Sia ai fini dell'utilizzo diretto in dichiarazione del Superbonus che dell'opzione per la cessione o lo sconto sono necessari i seguenti adempimenti:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ per gli interventi di efficientamento energetico, l'asseverazione da parte di un tecnico abilitato, che consente di dimostrare che l'intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative

- ◆ per gli interventi antisismici, l'asseverazione da parte dei professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, dell'efficacia degli interventi, in base alle disposizioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58. I professionisti incaricati devono attestare anche la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

OGGETTO: DEDUCIBILITÀ DEI CONTRIBUTI PER GLI ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI

Nella seguente scheda ci occuperemo della deducibilità, dal reddito complessivo, dei contributi previdenziali ed assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici (autisti, giardinieri, ecc.) ed all'assistenza personale o familiare (colf, baby-sitter, assistenti delle persone anziane, ecc.) per la parte rimasta a carico del datore di lavoro.

DEDUCIBILITÀ DEI CONTRIBUTI PER GLI ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI

**LE SPESE
DEDUCIBILI**

L'art. 10, comma 2, del TUIR dispone che **sono deducibili i contributi previdenziali versati in relazione alle prestazioni fornite da:**

1. addetti ai **servizi domestici**;
2. addetti **all'assistenza personale o familiare**, sia che si tratti di prestazioni assistenziali verso soggetti autosufficienti, sia non autosufficienti. In quest'ultimo caso, ricorrendo determinate condizioni (è necessario, tra le altre cose, verificare la tipologia di contratto di lavoro stipulato e la qualifica assegnata al lavoratore), oltre ai contributi previdenziali, sarà inoltre possibile detrarre il 19% delle spese sostenute per l'assistenza personale.

I contributi previdenziali ed assistenziali relativi agli addetti ai servizi domestici e familiari vengono versati dal datore di lavoro, ma sono costituiti da:

- ◆ una quota a carico del datore di lavoro;
- ◆ una quota a carico del lavoratore.

È deducibile solo la quota a carico del datore di lavoro.

La deduzione spetta sulla base del principio di cassa cioè sulla base di quando avviene il pagamento dei contributi. Sono, così, deducibili le somme effettivamente versate senza tener conto della competenza dei trimestri.

Rientrano nell'ambito applicativo dell'agevolazione anche i contributi previdenziali sostenuti per una badante assunta tramite **un'agenzia interinale**

e rimborsati all'agenzia medesima se quest'ultima rilascia una certificazione attestante gli importi pagati, gli estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento (utilizzatore) e del lavoratore.

Il contributo sono deducibili, per la parte rimasta a carico del datore di lavoro, **fino ad un importo massimo di € 1.549,37**.

Per determinare il valore della quota di contributo deducibile non bisogna considerare "direttamente" il totale pagato indicato nella ricevuta di pagamento, in quanto tale valore è composto:

- ◆ dalla quota di contributo a carico del datore di lavoro, deducibile nel limite di € 1.549,37;
- ◆ dalla quota di contributo a carico del lavoratore, non deducibile dal datore di lavoro.

Gli importi del contributo ordinario (sia la quota a carico del lavoratore che quella a carico del datore di lavoro) sono rinvenibili dalle tabelle di contribuzione predisposte dall'INPS. In particolare, se l'orario di lavoro:

- ◆ non supera le 24 ore settimanali, il contributo orario è commisurato a tre diverse fasce di retribuzione;
- ◆ è di almeno 25 ore settimanali, il contributo è fisso per tutte le ore retribuite.

Si riportano contributi per il 2018 e 2017, applicabili ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato e determinato¹.

LIMITI ALLA DEDUZIONE

Retribuzione effettiva oraria	Importo contributo orario 2018			
	con quota assegni familiari		senza quota assegni familiari**	
Contratti a tempo	Determinato	Indeterminato	Determinato	Indeterminato
Fino a euro 7,97	€ 1,51 (0,35)*	€ 1,41 (0,35)*	€ 1,51 (0,35)*	€ 1,42 (0,35)*
Oltre euro 7,97 e fino a euro 9,70	€ 1,70 (0,40)*	€ 1,59 (0,40)*	€ 1,71 (0,40)*	€ 1,60 (0,40)*
Oltre euro 9,70	€ 2,07 (0,49)*	€ 1,94 (0,49)*	€ 2,08 (0,49)*	€ 1,95 (0,49)*
Lavoro superiore a 24 ore settimanali	€ 1,10 (0,26)*	€ 1,02 (0,26)*	€ 1,10 (0,26)*	€ 1,03 (0,26)*

¹ comprensivi del contributo addizionale ex art. 2, comma 28, Legge n. 92/2012

	Retribuzione effettiva oraria	Importo contributo orario 2019			
		con quota assegni familiari		senza quota assegni familiari**	
		Determinato	Indeterminato	Determinato	Indeterminato
Contratti a tempo					
Fino a euro 8,06	€ 1,52 (0,36)*	€ 1,42 (0,36)*	€ 1,53 (0,36)*	€ 1,43 (0,36)*	
Oltre euro 8,06 e fino a euro 9,81	€ 1,72 (0,40)*	€ 1,61 (0,40)*	€ 1,73 (0,40)*	€ 1,62 (0,40)*	
Oltre euro 9,81	€ 2,10 (0,49)*	€ 1,96 (0,49)*	€ 2,11 (0,49)*	€ 1,97 (0,49)*	
Lavoro superiore a 24 ore settimanali	€ 1,11 (0,26)*	€ 1,04 (0,26)*	€ 1,12 (0,26)*	€ 1,04 (0,26)*	
<p>* La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.</p> <p>** La quota per Assegni Familiari non è dovuta solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi dell'art. 1, D.P.R. n. 1403/1971.</p> <p>La Circolare n. 7/2017 afferma la non deducibilità:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ del contributo obbligatorio versato dal datore di lavoro alla CAS.SA.COLF (CASSa SANitaria COLF o cassa malattia colf) pari ad € 0,03 (di cui € 0,01 a carico del lavoratore) per ogni ora di lavoro; ◆ dei contributi forfettari sostenuti per la regolarizzazione dei lavoratori dipendenti stranieri². 					
CONTRIBUTI A FAVORE DI FAMILIARI	La norma parla di oneri versati per addetti ai servizi domestici e assistenza "personale o familiare" e pertanto i contributi versati sono deducibili anche qualora il servizio domestico o l'assistenza siano effettuati in favore di familiari (anche non fiscalmente a carico) del datore di lavoro stesso (si pensi, ad esempio, al caso delle baby sitter o all'assistenza a persone anziane).				
DOCUMENTAZIONE DA CONTROLLARE E CONSERVARE	La documentazione da controllare e conservare è costituita da: <ul style="list-style-type: none"> ◆ ricevute di pagamento intestate all'INPS complete della parte informativa sul rapporto di lavoro domestico (ore trimestrali, retribuzione oraria effettiva, ecc.), effettuato dal contribuente tramite c/c postale e/o MAV (pagamento mediante avviso) nel 2019; 				

² art. 5, D.Lgs. n. 109/2012

- ◆ per le agenzie interinali, la fattura deve contenere: il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento, i dati identificativi dell'agenzia, la specificazione della natura del servizio reso e l'indicazione della quota di contributi a carico del datore di lavoro.

OGGETTO: BONUS LOCAZIONE IMMOBILI A USO NON ABITATIVO E AFFITTO D'AZIENDA ESTESO ANCHE PER IL MESE DI GIUGNO

Il [Decreto Rilancio \(DL 34/2020\)](#), al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha previsto **un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione**, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019, commisurato all'importo del canone versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio (per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno).

Il recente [decreto di Agosto all'art. 77](#) ha **esteso il bonus**:

- ◆ **al mese di giugno per tutti**
- ◆ **e al mese di luglio per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale**

Ha inoltre ampliato la platea dei beneficiari, inserendo **tra i soggetti** che possono fruire del **bonus affitti** anche **le strutture termali, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi** registrato nel periodo di imposta precedente, modificando così la disciplina del credito d'imposta per i **canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda**, di cui all'articolo 28, del DL n. 34 del 2020.

CREDITO D'IMPOSTA CANONI DI LOCAZIONE

ART. 28 DECRETO RILANCIO COSÌ COME MODIFICATO DAL DL AGOSTO

PREMESSA

Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'art. 28 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto rilancio) così come modificato dal recente Decreto Agosto, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di

	<p>euro nel periodo d'imposta 2019, ha riconosciuto un credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, pari:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ al 60% del canone locazione degli immobili ad uso non abitativo; ◆ al 30% del canone nei casi contratti di affitto d'azienda <p>commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno (per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale, invece con riferimento all'importo versato per ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio).</p> <table border="1" data-bbox="312 685 1326 913"> <tr> <td data-bbox="312 685 525 913" rowspan="2">CANONI DI LOCAZIONE AGEVOLABILI</td> <td data-bbox="525 685 1326 779"> <p>Canoni di locazione Marzo / aprile / maggio / giugno 2020</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="525 779 1326 913"> <p>Canoni di locazione Aprile / maggio / giugno / luglio 2020 per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale</p> </td> </tr> </table>	CANONI DI LOCAZIONE AGEVOLABILI	<p>Canoni di locazione Marzo / aprile / maggio / giugno 2020</p>	<p>Canoni di locazione Aprile / maggio / giugno / luglio 2020 per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale</p>
CANONI DI LOCAZIONE AGEVOLABILI	<p>Canoni di locazione Marzo / aprile / maggio / giugno 2020</p>			
	<p>Canoni di locazione Aprile / maggio / giugno / luglio 2020 per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale</p>			
<p>I SOGGETTI BENEFICIARI DEL CREDITO D'IMPOSTA</p>	<p>I beneficiari del credito d'imposta canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ i soggetti esercenti attività d'impresa, ◆ arte o professione, <p>con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019.</p> <p>Sono inclusi anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ le strutture alberghiere, termali e agrituristiche, alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel 2019; ◆ gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Per questi ultimi l'eventuale svolgimento di attività commerciale in maniera non prevalente rispetto a quella istituzionale non pregiudica la fruizione del credito d'imposta anche in relazione a quest'ultima attività; ◆ i forfetari; 			

- ◆ gli **imprenditori e le imprese agricole**, sia che determinino per regime naturale il reddito su base catastale, sia quelle che producono reddito d'impresa;
- ◆ coloro che svolgono **un'attività alberghiera o agrituristica stagionale**, in tal caso, i mesi da prendere a riferimento ai fini del credito d'imposta sono quelli relativi al pagamento dei canoni di aprile, maggio, giugno e luglio.

Non sono inclusi tra i soggetti che possono fruire del credito in esame, coloro che svolgono attività commerciali non esercitate abitualmente o attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, producendo conseguentemente redditi diversi, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettere i) e l), del TUIR.

Il credito d'imposta spetta a condizione che i soggetti sopra elencati abbiano subito **una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi in ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno** di almeno il **50%** rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente. Tale calo **deve essere verificato mese per mese**, pertanto potrà verificarsi il caso, ad esempio, che spetti il credito d'imposta solo per uno dei mesi elencati.



La riduzione di fatturato o dei corrispettivi **deve essere verificata mese per mese**, di conseguenza il beneficio può spettare anche soltanto per uno dei mesi previsti.

In relazione all'**oggetto del contratto**, deve trattarsi di:

1	Immobili (anche terreni) a uso non abitativo
2	Destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo
3	Immobili destinati all'attività istituzionale degli enti non commerciali

**LE CONDIZIONI
PER FRUIRE DEL
CREDITO
D'IMPOSTA**

La misura si applica a favore **dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione**, a condizione che:

- ◆ abbiano conseguito **ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro** nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. *

	<p>Alle strutture alberghiere, termali e agrituristiche, alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator, il credito d'imposta spetta indipendentemente dal volume dei ricavi del periodo d'imposta precedente.</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente. <p>Il credito d'imposta spetta anche in assenza dei suddetti requisiti ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19.</p> <p><i>* Il Decreto rilancio è entrato in vigore il 19 maggio 2020, pertanto, per i soggetti con periodo d'imposta corrispondente all'anno solare occorre fare riferimento al periodo d'imposta chiuso al 31 dicembre 2019. Per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare, occorre fare riferimento al periodo d'imposta precedente a quello in corso al 19 maggio 2019. Si pensi, ad esempio, ad un soggetto con periodo d'imposta 1° giugno 2019 - 31 maggio 2020: in tal caso la soglia dei ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro relativi al periodo precedente a quello in corso al 19 maggio 2019 è da riferire, nel caso specifico, all'esercizio 1° giugno 2018 - 31 maggio 2019.</i></p>
<p>IMPORTO DEL CREDITO D'IMPOSTA</p>	<p>L'agevolazione è commisurata all'importo del canone versato nel periodo d'imposta 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno ◆ per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale, con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno e luglio <p>L'importo del credito viene diversamente modulato in ragione del contratto in dipendenza del quale l'immobile è concesso al beneficiario:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ in caso di contratti di locazione, leasing e concessione di immobili spetta un credito d'imposta pari al 60% del canone mensile versato; ◆ in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo

	<p>svolgimento dell'attività, spetta un credito d'imposta pari al 30% del canone mensile versato.</p> <p>Alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro, nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, spetta il suddetto credito d'imposta rispettivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ nella misura del 20% (rispetto al 60 per cento) ◆ e del 10% (rispetto al 30 per cento). <p>Il credito d'imposta non è soggetto a limiti di compensazione e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e al valore della produzione ai fini IRAP.</p>
<p>MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA</p>	<p>Il credito d'imposta è utilizzabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ <i>in compensazione (utilizzando il codice tributo: "6920"),</i> ◆ <i>nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa (il credito spettante e i corrispondenti utilizzi andranno indicati nel quadro RU); o, in alternativa</i> ◆ può essere ceduto fino al 31 dicembre 2021: <ul style="list-style-type: none"> ✓ al locatore o al concedente; ✓ ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito. <p>Nelle ipotesi in cui il pagamento del canone non sia ancora avvenuto non sarà possibile fruire in via anticipata del credito, in questo caso però è possibile prendere in considerazione l'opzione di cessione del credito d'imposta al locatore a titolo di pagamento del canone, ottenendo così uno sconto sul canone ancora da versare.</p> <p>In tale ipotesi il versamento del canone è da considerarsi avvenuto contestualmente al momento di efficacia della cessione, ovvero considerata la finalità della norma di ridurre l'onere che grava in capo al locatario, è possibile fruire del credito qui in esame attraverso la cessione dello stesso al locatore o conducente del credito di imposta, fermo restando che in tal caso deve intervenire il pagamento della differenza tra il canone dovuto ed il credito</p>

	<p>di imposta.</p> <p>Il cessionario a sua volta potrà utilizzare esclusivamente il credito:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ <i>nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il credito è stato ceduto;</i> ◆ <i>in compensazione.</i> <p>In relazione al cessionario, la quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. In tali casi, il credito non utilizzato può essere oggetto di ulteriore cessione solo nell'anno stesso.</p>
<p>UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA</p>	<p>Nel caso di utilizzo diretto da parte dei locatari, la compensazione mediante modello F24 deve avvenire successivamente al pagamento dei canoni agevolabili.</p> <p>Il 6 giugno, l'Agenzia ha istituito, con Risoluzione del 06.06.2020 n. 32, il codice tributo per consentire l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ "6920" denominato "Credito d'imposta canoni di locazione, leasing, concessione o affitto d'azienda -articolo 28del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34". <p>In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione "Erario", nella colonna "importi a credito compensati", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati".</p> <p>Il campo "anno di riferimento" è valorizzato con l'anno per il quale è riconosciuto il credito d'imposta, nel formato "AAAA".</p>
<p>UTILIZZO TRAMITE CESSIONE DEL CREDITO</p>	<p>Come abbiamo sopra accennato, nel caso in cui, a seguito delle difficoltà dovute allo stato di emergenza, il locatario abbia interrotto il pagamento mensile dei canoni di locazione, non potrà fruire in via anticipata del credito d'imposta, fintanto che non abbia versato quanto dovuto.</p>

In questa situazione **è possibile prendere in considerazione l'opzione di cessione del credito d'imposta al locatore** a titolo di pagamento del canone, ottenendo così **uno sconto sul canone ancora da versare**.

In tale ipotesi il versamento del canone è da considerarsi avvenuto contestualmente al momento di efficacia della cessione, ovvero considerata la finalità della norma di ridurre l'onere che grava in capo al locatario, **è possibile fruire del credito qui in esame attraverso la cessione dello stesso al locatore** o conducente del credito di imposta, **fermo restando che in tal caso deve intervenire il pagamento della differenza tra il canone dovuto ed il credito di imposta**.

Esempio

Un commerciante in possesso di tutti i requisiti per beneficiare dell'agevolazione ha in affitto un negozio ad un canone mensile di 1.100,00 euro.

A seguito delle difficoltà **non ha versato il canone nei mesi di aprile e maggio**.

In accordo con il locatore, decide di optare per la cessione del credito al locatore stesso, in questo modo dovrà procedere solo al versamento della differenza tra canone mensile e credito ceduto di 880,00 euro (contro i 2.200 euro ancora dovuti), calcolato nel seguente modo:

- ✓ Il totale dei canoni non versati (aprile / maggio): 2.200,00 euro
- ✓ Credito d'imposta spettante 60% del canone (aprile / maggio): 1.320,00
- ✓ Totale canone scontato da versare (aprile / maggio) per poter procedere con la cessione del credito: 880,00 euro

Con il [Provvedimento del 1° luglio 2020 n. 250739](#), l'Agenzia delle Entrate ha fornito le **istruzioni sulle modalità di cessione dei crediti d'imposta** riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19, ovvero per cessione del credito d'imposta:

- ◆ per botteghe e negozi, di cui all'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,

- ◆ per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34

La comunicazione dell'opzione di cessione del credito d'imposta potrà essere effettuata **dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2021**, direttamente dai soggetti cedenti che hanno maturato i crediti stessi, inviando [l'apposito modello](#) **esclusivamente in via telematica** attraverso il servizio web messo a disposizione all'interno dell'area riservata del sito internet **dell'Agenzia delle entrate**, attraverso l'apposita procedura disponibile **nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate (Servizi per / Comunicare / "Piattaforma Cessione Crediti")**, pena d'inammissibilità.

Nel caso in cui il **locatario** si avvalga della facoltà di cessione del credito il beneficiario può usufruirne con le medesime modalità previste per il cedente. Con [Risoluzione del 13.07.2020 n. 39](#), è stato istituito il codice tributo per consentire ai cessionari di utilizzare in compensazione i crediti d'imposta ricevuti, tramite modello F24, ha istituito i codici tributo:

"6931" denominato "Canoni di locazione immobili non abitativi e affitto di azienda - utilizzo in compensazione del credito da parte del cessionario - art. 122 del D.L. n. 34 del 2020".

DIVIETO DI CUMULABILITÀ CON IL "BONUS NEGOZI E BOTTEGHE"

(art. 65 decreto Cura Italia n. 18/2020)

Essendovi una **possibile parziale sovrapposizione** in capo ad alcuni soggetti del beneficio suddetto con il credito d'imposta per botteghe e negozi (immobili rientranti nella categoria catastale C/1) dell'articolo 65 del c.d. Decreto Cura Italia, convertito, con modificazioni, dalla L. 27/2020, **il legislatore ha previsto l'espresso divieto di cumulo dei benefici** in relazione ai canoni di locazione del mese di marzo, che hanno beneficiato di tale agevolazione.

Resta fermo che, per le imprese o esercenti arti e professioni, che non hanno fruito del "Credito d'imposta per botteghe e negozi" in relazione al mese di marzo 2020, ad esempio, nell'ipotesi di pagamento non avvenuto del canone di locazione, è possibile optare per il credito d'imposta previsto dall'articolo 28 del Decreto rilancio.

CREDITI E DEBITI IN VALUTA ESTERA

INTRODUZIONE

Il codice civile – art. 2426 – stabilisce che costi, oneri e proventi, laddove in valuta, vanno individuati e contabilizzati sulla base del cambio corrente alla data nella quale l'operazione è compiuta.

Qualora le stesse si concludano nel corso dell'esercizio, le differenze di cambio si considerano realizzate e, come tali, concorrono alla formazione del risultato economico dell'esercizio.

Quando invece le operazioni in valuta si protraggano oltre la chiusura dell'esercizio, un trattamento contabile differenziato è riservato alle attività e passività monetarie e a quelle aventi natura non monetaria.

Più in particolare, le **attività e passività monetarie** – es. crediti, debiti, ratei attivi, ratei passivi, disponibilità liquide, ecc - in valuta devono essere iscritte in bilancio al cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio.

Le **attività e passività** in valuta, non aventi natura monetaria – es. immobilizzazioni immateriali e materiali, rimanenze, anticipi per acquisto o vendita di beni e servizi, ecc. - , devono essere iscritte invece in bilancio al cambio "storico".

Da un punto di vista fiscale, soltanto le differenze di cambio realizzate concorrono alla formazione del reddito d'impresa. Quindi, le differenze cambio scaturenti dalla valutazione effettuata al cambio alla data di chiusura dell'esercizio non assumono rilevanza ai fini fiscali.

INDICE DELLE DOMANDE

1. Dove vanno iscritti in bilancio gli utili e le perdite su cambi?
2. È obbligatorio rilevare la riserva utili su cambi o è una cosa facoltativa?
3. Come vanno rilevati gli anticipi in valuta?
4. Da un punto di vista fiscale come vanno trattati gli utili e perdite su cambi?
5. Le operazioni in valuta al termine del periodo d'imposta come vanno trattate da un punto di vista fiscale?
6. C'è qualche informazione che devo dare in nota integrativa riguardo a tali operazioni?

DOMANDE E RISPOSTE

D.1. DOVE VANNO ISCRITTI IN BILANCIO GLI UTILI E LE PERDITE SU CAMBI?

R.1. Gli utili e perdite su cambi devono essere iscritti nella specifica voce "C.17-bis – Utili e perdite su cambi" del conto economico (art. 2425 codice civile).

In particolare, in tale voce devono essere rilevati:

- ◆ gli utili e le perdite su cambi realizzati, derivanti dalla conversione di attività e passività in valuta incassate o pagate nell'esercizio (ad esempio, l'incasso di un credito);
- ◆ gli utili e le perdite su cambi non realizzati, derivanti dalla conversione di attività e passività in valuta non ancora regolate (ovvero non ancora incassate e pagate) alla data di chiusura dell'esercizio.

Le differenze di cambio relative a poste monetarie non rettificano mai i ricavi e i costi già iscritti in sede di rilevazione iniziale dell'operazione in valuta, neppure nei casi in cui la liquidazione finanziaria avvenga nello stesso esercizio.

D.2. È OBBLIGATORIO RILEVARE LA RISERVA UTILI SU CAMBI O È UNA COSA FACOLTATIVA?

R.2. L'eventuale utile netto derivante dalle differenze su cambi deve essere accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo ex art. 2426, comma 1, n. 8-bis del codice civile.

Gli utili netti non realizzati su cambi, devono cioè, essere iscritti nella voce "Riserva utili su cambi" nell'ambito del patrimonio netto; tale riserva deve essere costituita in sede di destinazione dell'utile di esercizio.

In sostanza, quindi, l'importo dell'eventuale utile netto derivante dall'adeguamento ai cambi di fine esercizio delle poste monetarie in valuta concorre alla formazione del risultato dell'esercizio e, in sede di approvazione del bilancio e conseguente destinazione del risultato stesso – previa destinazione a riserva legale – esso deve essere iscritto, per la parte non assorbita dall'eventuale perdita d'esercizio, nella riserva di utili su cambi.

Per espressa disposizione normativa, tale riserva non è distribuibile.

D.3. COME VANNO RILEVATI GLI ANTICIPI IN VALUTA?

R.3. Gli anticipi in valuta corrisposti o ricevuti a fronte di beni e servizi rappresentano attività e passività non monetarie. Pertanto, questa tipologia di acconto non deve essere adeguata al cambio di fine esercizio.

Secondo quanto indicato dal documento OIC 26, gli anticipi o acconti, poiché non rappresentano debiti monetari, bensì debiti a fronte di prestazioni da effettuare o effettuate, ma ancora non fatturate a titolo definitivo (i quali non prevedono infatti un flusso monetario successivo), sono iscritti al cambio in vigore al momento dell'incasso ed a tale cambio storico sono mantenuti, senza quindi essere allineati ai cambi in vigore alla fine di ciascun esercizio.

In sintesi, deve essere mantenuto tale cambio storico, senza che si provveda ad allineare la posta al cambio alla fine di ciascun esercizio.

D.4. DA UN PUNTO DI VISTA FISCALE COME VANNO TRATTATI GLI UTILI E PERDITE SU CAMBI?

R.4. In base alla norma dell'art. 9, comma 2 del TUIR, per la determinazione dei redditi e delle perdite, i corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta estera sono valutati secondo il cambio del giorno in cui sono stati conseguiti o sostenuti o secondo il cambio del giorno antecedente più prossimo.

In mancanza di questi, si utilizza il cambio del mese in cui i proventi / oneri sono stati percepiti o sostenuti.

Si segnala che, ai sensi dell'art. 110, comma 9 del TUIR, è previsto che – nell'ambito del reddito d'impresa - siano tuttavia applicabili i tassi di cambio alternativi forniti da operatori internazionali indipendenti utilizzati dall'impresa nella contabilizzazione delle operazioni in valuta, purché la relativa quotazione sia resa disponibile attraverso fonti di informazione pubbliche e verificabili.

Le differenze di cambio che si generano dalla data dell'operazione a quella della regolazione della stessa concorrono alla formazione del reddito d'impresa ai fini IRES

D.5. LE OPERAZIONI IN VALUTA AL TERMINE DEL PERIODO D'IMPOSTA COME VANNO TRATTATE DA UN PUNTO DI VISTA FISCALE?

R.5. La valutazione delle attività e passività non denominate in euro al termine del periodo d'imposta trova una regolamentazione fiscale nell'art. 110, comma 3 del TUIR, che dispone che:

- ◆ non assume rilevanza, ai fini fiscali, la valutazione al cambio di chiusura dell'esercizio dei crediti e dei debiti in valuta, anche sotto forma di obbligazioni, di titoli a cui si applica la disciplina delle obbligazioni ai sensi del codice civile o di titoli assimilati;
- ◆ si tiene, invece, conto della valutazione al cambio di chiusura delle attività e delle passività per le quali il rischio di cambio è coperto, qualora i contratti di copertura siano anche essi valutati in modo coerente secondo il cambio di chiusura dell'esercizio.

Nella determinazione del reddito d'impresa ai fini IRES, pertanto, gli utili e le perdite su cambi derivanti dalla valutazione a fine esercizio delle poste di natura monetaria non assumono fiscalmente rilievo, essendo destinate ad assumerlo solo al momento del loro realizzo.

Ciò significa che le perdite da valutazione su cambi non sono deducibili ai fini della determinazione del reddito imponibile IRES e che gli utili da valutazione non concorrono alla formazione del predetto reddito, con i conseguenti obblighi di gestione della fiscalità differita.

Le differenze di cambio relative a poste monetarie non rettificano mai i ricavi e i costi già iscritti in sede di rilevazione iniziale dell'operazione in valuta, neppure nei casi in cui la liquidazione finanziaria avvenga nello stesso esercizio.

Si tenga presente che il principio sopra descritto è applicabile anche ai soggetti che applicano il principio di derivazione rafforzata anche se non risultano indicazioni espresse in merito. Infatti, si deve ritenere che le disposizioni normative in tema di valorizzazione delle operazioni regolate in divisa estera non siano riconducibili ai criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio in grado di derogare alle prescrizioni impositive, essendo esse, piuttosto, disposizioni che riguardano fenomeni valutativi.

D.6. C'È QUALCHE INFORMAZIONE CHE DEVO DARE IN NOTA INTEGRATIVA RIGUARDO A TALI OPERAZIONI?

R.6. Al n. 1) del primo comma dell'art. 2427 c.c. viene espressamente disposto che nella nota integrativa devono risultare specificamente indicati "i criteri applicati nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato".

Ne deriva, di conseguenza, che nella nota integrativa, oltre ai criteri di conversione delle poste in valuta, come già accennato, devono essere specificati:

- ◆ gli eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari che si sono verificati successivamente alla chiusura dell'esercizio sociale. In concreto, se si sono verificati effetti apprezzabili nella valutazione delle poste in valuta, dovuti all'andamento dei cambi dall'inizio dell'esercizio sociale successivo a quello del bilancio d'esercizio e fino alla data di redazione del bilancio medesimo, anche se tali variazioni non hanno ancora costituito oggetto di rilevazione nella contabilità generale d'impresa dell'esercizio successivo, nella nota integrativa devono necessariamente risultare individuati gli effetti e le conseguenze che tali variazioni avrebbero potuto esplicare sul risultato d'esercizio;
- ◆ nei previsti prospetti relativi alle voci del "patrimonio netto", devono risultare coerentemente dettagliate le informazioni inerenti alla "Riserva per utili netti su cambi";
- ◆ gli ammontari inerenti agli utili e alle perdite su cambi che risultano iscritti alla voce C)17-bis), oltre a essere suddivisi in modo da porre in evidenza la componente stimata e/o non realizzata.

CASI RISOLTI

C.1. crediti in valuta di **operazione che è stata regolata a fine esercizio.**

S.1 Una società vende merci per un prezzo di 200.000 USD in data 30.9.

Alla data del compimento dell'operazione, ossia quando il ricavo rileva per competenza, il tasso di cambio EUR / USD è pari a 1,15.

Il controvalore in euro è: $200.000 / 1,15 = 173.913,04$

Crediti commerciali	a	Ricavi esteri	173.913,04
---------------------	---	---------------	------------

Pertanto, nel giorno di competenza del ricavo la rilevazione contabile è la seguente:

Banca c/c	a	Diversi	
		Crediti commerciali	173.913,04
		Utile su cambi realizzato	1.525,56

Al

momento dell'incasso, che avviene nel medesimo esercizio, il tasso di cambio è pari a 1,14. La rilevazione contabile è pertanto la seguente ($200.000 / 1,14 = 175.438,60$):

C.2. crediti in valuta di **operazione che non è stata regolata a fine esercizio**

S.2 Una società vende ad un cliente statunitense beni per 200.000 USD concedendo una dilazione di 90 giorni.

Al 31 dicembre l'impresa non ha ancora incassato il proprio credito nei confronti del cliente statunitense.

Questa tipologia di credito viene svalutata applicando una percentuale pari al 4%.

Il valore di presumibile realizzo del credito è pertanto pari a 192.000 USD.

Si ipotizza che nel caso di specie non sia applicato il metodo del costo ammortizzato.

Si ipotizzano i seguenti tassi di cambio EUR / USD:

- ◆ al momento di effettuazione dell'operazione è pari a 1,1325,
- ◆ alla data di chiusura dell'esercizio, al 31 dicembre, è pari a 1,1570.

In sede di prima iscrizione, il credito è rilevato in contabilità a 176.600,44 euro ($200.000/1,1325$).

Al termine dell'esercizio, il credito deve essere convertito considerando il suo valore di presumibile realizzo in USD: pertanto, il credito deve essere iscritto in bilancio a 165.946,41 euro ($192.000/1,1570$).

In tal caso, emerge una differenza di 10.654,03 euro tra il valore originariamente iscritto in contabilità (176.600,44 euro) ed il valore di iscrizione in bilancio (165.946,41 euro).

La suddivisione tra parte valutativa e parte di conversione viene così determinata:

- ◆ parte valutativa: 6.914,44 euro = $(200.000/1,1570 - 192.000/1,1570)$;
- ◆ differenza su cambi: 3.739,59 euro = $(10.654,03 - 6.914,44)$.

Diversi	a	Crediti Commerciali	10.654,03
Svalutaz. Crediti compresi			
Nell'attivo circolante		6.914,44	
Perdite su cambi		3.739,59	

RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Risposta interpello 268 del 25 agosto 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito ai pagamenti effettuati con mezzi diversi dalla carta di credito.

[Risposta interpello 269 del 25 agosto 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull'aliquota IVA applicabile agli integratori alimentari.

[Risposta interpello 270 del 25 agosto 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull'aliquota IVA applicabile agli integratori alimentari.

[Risposta interpello 271 del 25 agosto 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di aliquota IVA per dispositivi medici.

[Risposta interpello 272 del 25 agosto 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di aliquota IVA per dispositivi medici.

[Risposta interpello 273 del 25 agosto 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di invio di beni presso il deposito situato in altro Stato membro senza vendita contestuale.

[Risposta interpello 274 del 26 agosto 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di incentivi fiscali per il rientro in Italia di docenti/ricercatori residenti all'estero.

[Risposta interpello 275 del 26 agosto 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di imposta di bollo e di modalità di pagamento da parte di soggetti stranieri.

[Risposta interpello 276 del 26 agosto 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle imposte di registro, ipotecaria e catastale, applicate

dall'ufficio a seguito della liquidazione in sede di accertamento e già corrisposte dall'istante e alla possibilità di scomutarle dalle relative imposte dovute in relazione all'atto di trasferimento che si intende stipulare.

[Risposta interpello 277 del 26 agosto 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti In merito all'agevolazione relativa all'imposta di registro, ipotecaria e catastale nel caso di cessione di azienda a favore di ente del Terzo Settore.

[Risposta interpello 278 del 26 agosto 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti In tema di attività di locazione breve di cui all'articolo 4 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e regime dei redditi fondiari di cui agli articoli 36 e 37 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

[Risposta interpello 279 del 27 agosto 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti In tema di imposta di registro ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna per i trasferimenti gratuiti di beni di qualsiasi natura, effettuati nell'ambito di operazioni di riorganizzazione tra enti.

[Risposta interpello 280 del 27 agosto 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti In merito all'ambito applicativo dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF, prevista per le persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera ai soggetti titolari anche di redditi da pensione erogata da un Istituto di previdenza residente in Italia

[Risposta interpello 281 del 27 agosto 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti In tema di Asseverazione non contestuale alla richiesta del titolo abitativo con riferimento ad un contribuente in "regime forfetario.

[Risposta interpello 282 del 27 agosto 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di aliquota IVA applicabile a produttori fertilizzanti "ammendanti".

[Risposta interpello 283 del 27 agosto 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti con riferimento al recupero, da parte del sostituto d'imposta, di somme indebitamente corrisposte, assoggettate a ritenuta alla fonte, a titolo d'acconto IRPEF, all'atto dell'erogazione.

LO SCADENZARIO DAL 28.08.2020 AL 11.09.2020

Domenica **30 Agosto 2020**

Ultimo giorno utile per richiedere il **Bonus da parte dei lavoratori domestici**, colf e badanti, previsto dal [Decreto Rilancio](#), pari a **1000 euro cumulativi per i mesi di aprile e maggio 2020**.

Da tale data non sarà più presente sul portale INPS la sezione "Presentazione domanda". La richiesta va inviata in forma telematica all'INPS sul sito <https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?lang=IT>. È necessario autenticarsi con una delle seguenti credenziali personali:

- ◆ PIN INPS
- ◆ SPID,
- ◆ CIE (Carta d'identità elettronica)
- ◆ CNS (Carta nazionale dei servizi)

Si ricorda che a partire dal 1° ottobre 2020 l'INPS non rilascerà più PIN come credenziale di accesso ai servizi dell'Istituto. **Il PIN sarà sostituito da SPID**, il Sistema Pubblico di Identità Digitale che permette di accedere ai servizi on-line della Pubblica Amministrazione.

Lunedì **31 Agosto 2020**

Ultimo giorno utile per la **regolarizzazione dei versamenti** di imposte **non effettuati o effettuati in misura insufficiente entro il 31 luglio 2020**, con maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del minimo (**ravvedimento breve**), da parte dei contribuenti tenuti al versamento dei tributi derivanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali, utilizzando il Modello F24 con modalità telematiche.

I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore.

N.B. I sostituti d'imposta cumulano gli interessi dovuti al tributo.

Lunedì 31 Agosto 2020

I contribuenti **NON titolari di partita IVA** (esclusi i soggetti che partecipano in attività economiche per le quali si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale) tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2020, REDDITI Persone Fisiche 2020), **nonché i titolari di partita IVA NON interessati dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale** e non forfettari tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap, che hanno scelto il **pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2020**, devono effettuare il versamento della **3° rata** delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali a titolo di saldo per l'anno 2019 e di primo acconto per l'anno 2020 con applicazione degli interessi nella misura dello 0,66%.

Per coloro che si sono avvalsi della facoltà di effettuare i versamenti entro il 30 luglio, si tratta del **versamento della 3° rata, ma con la maggiorazione dello 0,40%** a titolo di interesse corrispettivo e con applicazione degli interessi nella misura dello 0,33%.

Per i **contribuenti NON titolari di partita IVA che partecipano in attività economiche per le quali si applicano gli indici sintetici di affidabilità** fiscale tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2020, REDDITI Persone Fisiche 2020), che si sono avvalsi del differimento previsto dal [DPCM 27 giugno 2020](#), hanno scelto il pagamento rateale e hanno effettuato il **primo versamento il 20 agosto 2020**, devono **versare la 2° rata** delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2019 e di primo acconto per l'anno 2020, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo e con applicazione degli interessi nella misura dello 0,12%.

Per coloro che hanno scelto il pagamento rateale e hanno effettuato il **primo versamento il 20 luglio 2020, si tratta della 3° rata**, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,45%.

Il pagamento va effettuato utilizzando il modello F24 con modalità telematiche (qualora il saldo finale sia pari a zero, esclusivamente attraverso i canali dell'Agenzia delle entrate) ovvero, in assenza di compensazioni, anche in modalità cartacea presso banche, Poste italiane e agenti della riscossione.